

Codice A1305A

D.D. 22 marzo 2018, n. 81

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo D.Lgs, per l'affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti nelle Citta' di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di dare atto che, con determinazione del Settore Contratti n. 388 del 22.12.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti nelle Città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli alla A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Capogruppo) – VEDETTA2MONDIALPOL, corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38, la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 14,66% determinando l'importo complessivo in 231.554,73, oltre € 280,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. per € 51.003,64 e così per complessivi € 282.838,37 o.f.i.;
- di dichiarare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti nelle Città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Capogruppo) –VEDETTA2MONDIALPOL, corrente in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le funzioni di R.U.P., attribuite in prima istanza all'Ing. Stefania Crotta con determinazione del Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro n. 356 del 27.7.2017, sono state trasferite, con D.G.R. n. 31-6356 del 12.1.2018, con effetto a far data dal 29.12.2017, all'Ing. Anna Maria Facipieri, Responsabile del Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro;
- di dare atto che con determinazioni n. 623 e 174 rispettivamente del 21.12.2016 e 12.5 2017 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro, al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria a far fronte alla spesa del servizio di cui all'oggetto pari ad € 282.838,37 o.f.i, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha effettuato le relative prenotazioni sui competenti Capitoli del bilancio pluriennale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)

VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dott. Paolo FRASCISCO

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA DEGLI IMMOBILI REGIONALI SITI IN ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA E VERCELLI.

IMPORTO PRESUNTO: € 282.838,37 o.f.i.

CIG n. 714558641B

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Ing. Anna Maria FACIPIERI, (omissis), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, nominata con D.G.R. 31-6356 del 12.1.2018, con decorrenza dal 29.12.2017, di seguito, per brevità, anche indicato come **"Il Committente"**.

E

la Società **ALLSYSTEMS S.p.A.**, con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, Codice Fiscale n. 01579830025, REA n. 175983 nella figura del Legale Rappresentante, CASELLA Riccardo Alberto, nato a Viareggio, il 24.8.1969, in qualità di

Procuratore della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. costituita, con atto rogito notaio in data 01,02,2018 Dott.ssa Paola Callari, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio n. 3102, Raccolta n. 2087, registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 3 in data 02.02.2018, con:

- VEDETTA2MONDIALPOL S.p.A. - corrente in Como - Via G. Scalabrini n.76 - (C.F. e P.I. 00780120135) mandante;

di seguito denominato "**l'Appaltatore**".

PREMESSO CHE:

a) con determinazioni nn. 623 e 174, rispettivamente del 29.12.2016 e 12.5.2017, il Dirigente ad interim del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha approvato il Progetto del Servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli (Capitolato Speciale d'Appalto, schema di Contratto, Quadro Economico di Spesa, DUVRI) ed ha indetto, per l'acquisizione in oggetto, e per il

perfezionamento del presente contratto di appalto, gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto legislativo;

b) con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 180 del 17.07.2017 si è proceduto all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" indicanti l'oggetto dell'appalto e i requisiti richiesti agli Operatori Economici partecipanti;

c) il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. nr. 2017/S 139-285664 del 22.07.2017, sulla G.U.R.I. 86 del 28.07.2017, sul sito internet <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> in data 28.07.2017, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data 28.07.2017, trasmesso e pubblicato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data 28.07.2017 e pubblicato per estratto sui quotidiani a rilevanza

nazionale "ITALIA OGGI", "CORRIERE DELLA SERA", "IL SOLE 24 ORE" e "LA REPUBBLICA" edizione regionale Piemonte e Valle d'Aosta del giorno 01.08.2017, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/16;

d) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Committente:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

e) con determinazione n. 342 del 22.11.2017 il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche pervenute;

f) nella seduta pubblica del giorno 13.09.2017, di cui a verbale reg. n. 27/2017, è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti e, successivamente agli adempimenti prescritti nelle sedute dei giorni 01.12.2017, di cui ai verbali regg. nn. 56/2017 e 57/2017, sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice; nella seduta pubblica del 07.12.2017 di cui al verbale reg. n. 58/2017 sono state aperte le offerte economiche e la Commissione

giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento: A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - VEDETTA2MONDIALPOL con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38, che ha espresso la migliore offerta conseguendo un punteggio di 44,5/70 per l'offerta tecnica, offrendo un ribasso percentuale del 14,66%;

g) con nota prot. n. 13694/A1305A del 07.12.2017 il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha richiesto al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro la conferma dell'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva della gara cui tale contratto di appalto si riferisce;

h) con nota prot. n. 50415/A1109B del 13.12.2017 il suddetto Settore ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

i) in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto con l'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;

l) con determinazione n. 388 del 22.12.2017 il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e

speciale anche mediante il Sistema AVCpass, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEMS S.p.A. - VEDETTA2MONDIALPOL con sede legale in Verrone (BI) - Strada Trossi n. 38 per l'importo pari a € 231.554,73 per il servizio triennale, oltre € 280,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € 51.003,64 e così per complessivi € 282.838,37 o.f.i.;

m) con nota Prot. n.14310/A1305A del 22.12.2017 del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

n) ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16, il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui al comma 9 del richiamato art. 32, non si applica nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta;

o) con successiva determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche- Espropri - Usi Civici n. delsi è proceduto a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva e ad approvare lo schema del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A. e suoi allegati (DUVRI), nell'offerta tecnica-economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto avrà la durata di anni tre (36 mesi) con decorrenza dal 01.01.2018 come da nota Prot. n. 14310/A1305A del 22.12.2017.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 (due) anni (24 mesi).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dal Committente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle

prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

ART. 5 - ORARIO E MODALITA' DI SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, sono previste negli orari, nei giorni e secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 del C.S.A., che si applica integralmente.

ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato con personale, abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (guardie Particolari giurate) ai sensi della normativa vigente (art. 134, R.D. 773/1931 ss.mm.ii.) nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 febbraio 2008, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale addetto al servizio di sorveglianza

dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di gestione della folla ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di fermo ascensore per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina.

Il personale dovrà godere della fiducia del Committente.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento e all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata, le mansioni di G.P.G., nonché corsi di addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi.

Per quanto non previsto in materia dal presente

contratto si fa rinvio integrale a quanto previsto dall'art. 5 del C.S.A.

**ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -
SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE DEL CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ
DELL'APPALTO - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI
CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di avvio dell'esecuzione del servizio si fa rinvio all'art. 6 del Capitolato.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre

di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committenza e che questa gli abbia ordinato, come disciplinato all'art. 6 del Capitolato d'appalto.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

**ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE - CESSIONE DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € 231.554,73, oltre I.V.A., oltre € 280,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sarà corrisposto mensilmente ed è subordinato all'emissione di regolare fattura elettronica, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore esecuzione del contratto, così come nominato nel successivo art. 10, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)

in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile nominato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto, a far data dal 31 marzo 2015, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, che

saranno emesse in formato elettronico, ai sensi del D.L. 66/2014, dall'Appaltatore e trasmesse per tramite del sistema nazionale d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA A17L25.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)*", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Tutte le fatture della società mandante componente il Raggruppamento dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la mandante, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito

con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione concernente il riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile dell'Appaltatore al Committente (Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Via Viotti 8 - Torino) previo accertamento della regolarità del servizio da parte del D.E.C.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla

presentazione dei predetti documenti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze del Committente, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del presente contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6

- art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

**ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario intestato alla ALLSYSTEM:

codice IBAN: IT38U0306909217100000103773, presso l'Intesa San Paolo, Agenzia Monte di Pietà.

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono:

- TOMA Pierpaolo, C.F. TMO PPL 64T12 L219N
- SERRANI Vincenzo, C.F. SRR VCN 53S02 G478U
- DONATO Massimo, C.F. DNT MSM 58C18 E379Z
- GNOATO Luigina, C.F. GNT LGN 54A42 C743I

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(D.E.C.)

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il "Direttore dell'esecuzione del contratto", nella persona del sig. Dario Berta (C.F. BRTDRA63C11C7220), funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, mediante polizza n. BP0610618 - Appendice 1 - stipulata dalla Compagnia Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros - Agenzia di Torino NI.CA. S.r.l., in data 07/02/2018 per l'importo di € 16.994,00, ridotta secondo forme e modalità di cui all'art. 93, comma 7, del citato D.Lgs.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

ART. 12 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad €

100,00 (cento/00) da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 9 del C.S.A.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO -

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
- quando l'Appaltatore ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo;
- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- quando la mancata prestazione, il ritardo o la

negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;

- frode da parte dell'Appaltatore;
- abbandono non motivato dal posto di presidio;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso il Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti

dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dal Committente;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;
- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione

dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;

- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Committente;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Il presente contratto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, il Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o

precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara.

Fatto salvo quanto previsto ai **commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107** del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi

all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Regionale Tecnico e Sicurezza, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale prevista all'art. 12 del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente dell'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo il

Committente ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC, salvo il risarcimento degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento,

dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove il Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall'**articolo 110, comma 1**, del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dal Committente, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Committente, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9, del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' inoltre facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine previsto dal presente contratto, nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino, in data anteriore alla scadenza del contratto.

Il Committente potrà pertanto recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, dandone comunicazione all'Appaltatore con formale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai locali regionali gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice di cui al D.Lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia nonché gli eventuali materiali, il cui valore è riconoscibile dal Committente in quanto già accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di recesso.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute

rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

**ART. 14 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED
INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI -
CLAUSOLA SOCIALE**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. 1915572 con i Lloyd's - Agenzia di Torino, Via Assarotti n. 11, a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori pari ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro).

La medesima polizza assicurativa è volta a coprire

altresì tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare al Committente o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di

lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 15 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto da guardie particolari giurate, armate ed in uniforme.

Gli agenti addetti al servizio di piantonamento o di pattugliamento saranno a disposizione della Committenza, che indicherà le modalità operative che riterrà opportune.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco

nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nel precedente art. 12. La Committenza si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

ART. 16 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si

conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 17 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti

obblighi speciali:

a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;

b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone giuridiche - Espropri - Usi civici.

c) Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

d) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € 6.228,10 o.f.i.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

**ART. 20 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE
LEGGI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Offerta tecnica-economica;
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate e come in via esemplificativa ma non esaustiva citate nell'art. 21 del Capitolato;
- Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di "Protezione dei Dati Personali" s.m.i.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti al Committente viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto Legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria

FACIPIERI.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Committente nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di lavoro

Ing. Anna Maria FACIPIERI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Riccardo Alberto CASELLA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005